

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

DELLA PROVINCIA DI VARESE

*** * * ***

**CONVENZIONE – REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' PER GLI ASSEGNATARI DI AL-
LOGGI DI PROPRIETA' DELL'ALER DI VARESE UBICATI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLANZA**

TRA

L'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Varese (in seguito deno-
minata Aler di Varese) C.F./P. IVA 00214310120, con sede in Varese Via
Como n. 13, in persona del Direttore Generale _____

E

Il Comune di Castellanza, c.f. 00252280128 nella persona del Responsabile
del Settore Politiche Sociali in forza di decreto sindacale n. 22953 del
18.12.2013, emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 107, punto 3,
lett. c) del D. lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Art. 1

Principi Generali

Il presente regolamento detta norme volte a disciplinare il funzionamento
della Commissione istituita ai sensi dell'art. 35 comma 1 del T.U. 27/09,
nonché le modalità di erogazione dei contributi economici volti al sostegno
degli assegnatari di alloggi di ERP di proprietà dell'Aler di Varese ubicati
nel territorio del Comune, che non siano in grado di far fronte al pagamento
del canone di locazione e/o delle spese per servizi prestati dall'Ente proprie-
tario.

La commissione ha lo scopo di deliberare in merito all'erogazione del suddetto contributo di solidarietà.

Qualsiasi intervento definito dal presente regolamento è comunque subordinato alle risorse economiche rese disponibili dal Comune stesso e dall'Aler, individuate ai sensi del T.U. 27/09 art. 35 co. 6.

Art. 2

Composizione e modalità di funzionamento della Commissione

La commissione è composta e costituita come segue:

- massimo n. 3 componenti del Comune, di cui uno con funzione di Presidente, massimo n. 3 componenti di Aler Varese.

Alla commissione deve comunque partecipare almeno un tecnico (assistente sociale o un funzionario per il Comune ed un funzionario addetto alla gestione dei contributi di solidarietà e/o della morosità per Aler Varese).

Alle commissioni parteciperanno come organo consultivo al massimo due rappresentanti dei sindacati inquilini.

La segreteria della commissione è assicurata da ALER Varese che provvede alla convocazione nonché alla redazione di un sintetico verbale.

Aler Varese provvede altresì ad inviare all'utente beneficiario una comunicazione con la quale lo avvisa dell'erogazione del contributo, specificandone l'importo e la ripartizione tra l'Azienda ed il Comune.

La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno 1 (un) rappresentante del Comune, che se non è il Presidente nominato ab origine ne assumerà le funzioni, e di 1 (un) rappresentante Aler.

Art. 3

Beneficiari dei contributi economici di sostegno

Beneficiari dei contributi economici di sostegno, da riconoscere a cura della

Commissione, potranno essere gli assegnatari di alloggi cui all'art. 1, comma

3 lett. a) del r.r. 1/2004 e s.m.i. (canone sociale) ovvero:

i conduttori di alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono

alla copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione nonché di

costi di gestione, che versino in condizioni economiche accertate tali da non

poter far fronte al pagamento del canone di locazione e/o dei servizi prestati

da Aler (spese condominiali) e che abbiano manifestato lo stato di bisogno ai

fini del contributo.

All'interno di tale categoria la priorità sarà data agli assegnatari di alloggi a

canone sociale che ai sensi dell'art. 31 comma 4, lett. a) e b) della L.R. 27/09

rientrano nell'area di protezione che ricomprende i nuclei con ISEE-ERP fino

a 9.230 euro. In tale area, fino a 8.205 euro ISEE-ERP rientrano i nuclei fa-

miliari con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente

da pensione o da lavoro dipendente o assimilato. Nei valori tra 8.205 e 9.230

euro ISEE-ERP rientrano esclusivamente i nuclei familiari, con un ISEE-

ERP fino a 9.230 euro, con la tipologia di reddito imponibile sopradde-

ta, il cui ammontare dei redditi è superiore all'importo di una pensione minima

INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale per un importo com-

plessivo di €. 10.909;

Saranno altresì beneficiari del contributo gli assegnatari che, ai sensi dell'art.

31 comma 4, lett. b) della L.R. 27/09 rientrano nell'area dell'accesso che ri-

comprende i nuclei con ISEE-ERP da 9.231 a 14.357 euro; intendendosi che

gli assegnatari appartenenti alle ulteriori aree di seguito riportate potranno

beneficiare del contributo esclusivamente nei termini di ciascuna indicati;

a) area di permanenza: per i nuclei con ISEE-ERP fino a €. 35.000 euro:

solo in casi eccezionali e dettagliatamente motivati.

Non potranno beneficiare del contributo gli assegnatari di alloggi locati a canone moderato.

Gli importi di cui sopra potranno essere modificati a seguito di eventuali nuove disposizioni di legge, e vengono periodicamente aggiornati in base all'indice ISTAT.

Il comune e l'Aler danno comunque specifica informazione delle procedure di domanda agli utenti collocati nelle fasce suindicate sino all'area di permanenza.

ART. 4

Istanza

L'istanza di contributo di solidarietà ha carattere e valenza limitata all'annualità di riferimento, indicata nel modulo di richiesta.

La modulistica per l'istanza annuale verrà predisposta da Aler previa approvazione da parte del Comune.

La richiesta di contributo di solidarietà da parte degli utenti dovrà essere presentata presso gli uffici dei servizi sociali del Comune.

Tutti gli inquilini residenti in alloggi di proprietà di Aler Varese rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 3, potranno fare richiesta di contributo; l'accettazione della richiesta da parte degli uffici preposti non costituirà espressione della volontà di erogare il contributo, che invece dipenderà dalle valutazioni preliminari dei servizi sociali e successivamente della commissione.

Aler Varese invierà, periodicamente, al Comune, all'indirizzo di posta elet-

tronica serv.sociali@comune.castellanza.va.it l'elenco degli utenti morosi

per i quali non si è ancora intrapresa azione legale.

Il Comune si impegna ad esaminare le situazioni segnalate, comprese quelle non ancora in carico ai propri servizi sociali, con particolare attenzione ai casi relativi a situazioni debitorie tali da far presumere un'imminente presa in carico da parte del servizio, al fine di evitare la maturazione di spese legali.

Alcune di queste situazioni potranno essere segnalate al Comune anche direttamente da Aler Varese.

Sui casi portati all'attenzione della commissione, Aler Varese effettuerà i controlli relativi alla veridicità delle dichiarazioni autocertificate in sede di anagrafe utenza, predisponendo le verifiche anche retroattivamente per un periodo di cinque anni. Per tale attività si richiederà, laddove possibile, la collaborazione del Comune per l'accesso ad ulteriori banche dati accessibili da quest'ultimo e non da Aler.

Art. 5

Casi di rigetto della domanda/criteri di valutazione

La commissione non darà luogo alla concessione del contributo nei seguenti casi:

- verificate omissioni o mendaci dichiarazioni in sede di presentazione dell'anagrafe dell'utenza oppure di altro atto amministrativo che comporti anche potenzialmente una variazione dell'ISEE-ERP.

L'eventuale debito derivante dal ricalcolo del canone per l'annualità alla quale l'omissione si riferisce non potrà in alcun modo essere oggetto di contributo di solidarietà

- nel caso in cui il richiedente abbia già ottenuto un contributo di soli-

darietà nel corso del medesimo anno;

- nel caso in cui siano pervenuti ad Aler Varese nei confronti del nucleo richiedente reiterati reclami di condotta negativa nella gestione dell'alloggio e nel rispetto del regolamento condominiale, per i quali Aler abbia più volte ammonito l'assegnatario;
- nel caso in cui l'utente si trovi in fascia di decadenza per mancata presentazione dell'anagrafe, qualora sia un soggetto storicamente in carico ai servizi sociali del Comune nonostante gli inviti di Aler e del Comune stesso a regolarizzare la sua posizione.

L'importo e la concessione del contributo verranno valutati tenendo conto della composizione del nucleo, delle dimensioni dell'alloggio, della fascia di appartenenza e della relazione che i servizi sociali dovranno predisporre per ogni singolo caso proposto.

Aler Varese e Comune potranno valutare la possibilità di contributi preventivi rispetto alla maturazione di uno stato di morosità, laddove il Comune attesti con apposita relazione lo stato di difficoltà del nucleo nel far fronte al pagamento dei canoni futuri.

In questo caso la commissione stabilirà l'importo del contributo che verrà caricato con rate mensili sul conto dell'utente. Nel caso in cui quest'ultimo dia disdetta dall'alloggio o deceda o assuma comportamenti contrari alla corretta gestione dell'alloggio, il contributo verrà immediatamente sospeso.

Art. 6

Termini di presentazione dell'elenco dei casi da discutere in commissione

L'elenco dei casi sottoposti alla discussione della commissione dovranno es-

sere presentati ad Aler Varese entro il termine indicato da quest'ultima, antecedente alla seduta. I casi presentati oltre tale termine verranno d'ufficio rinviati alla seduta successiva.

Il Comune dovrà prendere in considerazione, tra i nominativi destinati alla discussione, preferibilmente quelli trasmessi a mezzo posta elettronica all'indirizzo sopra indicato dall'ufficio morosità di Aler Varese e non ancora oggetto di azione legale, laddove si siano ravvisati i presupposti per l'erogazione del contributo.

Per le situazioni già pregiudicate da azioni legali Aler terrà costantemente aggiornato il Comune, ed in particolare invierà specifica comunicazione alla data di notifica del decreto ingiuntivo ed alla data di notifica del preavviso di slogging. In questi casi Aler potrà sospendere le azioni legali unicamente per il tempo strettamente necessario a ricevere un riscontro da parte del Comune.

Qualora il Comune ritenga di presentare il caso in commissione a seguito di tali comunicazioni, ma il nominativo risultava già compreso tra quelli inviati bimestralmente da Aler al Comune non ancora pregiudicati da azioni legali, Aler Varese concorrerà al contributo per la sola parte relativa al debito per affitti e spese e non per le spese legali.

Art. 7

Erogazione del contributo

I contributi verranno erogati in conto canone agli utenti beneficiari, pertanto non vi sarà alcuna erogazione diretta di denaro da parte degli enti nei confronti degli inquilini.

Il contributo deliberato verrà sostenuto per il 50% da parte del Comune e per il 50% da parte di Aler Varese.

A tale scopo il Comune, entro 90 gg dalla data della commissione, provvederà ad emettere mandato a favore di Aler Varese per la quota di sua competenza al netto di ogni eventuale spesa e/o commissione bancaria.

Qualora la tesoreria dell'amministrazione comunale, all'atto del pagamento, dovesse effettuare una trattenuta sull'importo erogato, il Comune dovrà impegnare una somma che comprenda anche l'importo della trattenuta stessa per evitare residuo sull'estratto conto dell'utente.

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporterà la sospensione delle commissioni sino alla regolarizzazione delle posizioni.

Art. 8

Durata

La presente convenzione ha durata di due anni a far data dal 01/01/2014 e sino al 31/12/2015.

Varese, li.....

Per il Comune _____

Per ALER Varese _____